Ministero
dell'Università e Ricerca

Conservatorio
Rossini
Pesaro

Determinazione 2025 – Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di materie prime per lavorazioni aggiuntive, da effettuarsi durante i lavori di revisione dell'organo a canne "Hillebrand" a trasmissione meccanica.
CIG: B703A3E3CB

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini", emanato con Decreto del Presidente dell'Istituto 27 gennaio 2005, n. 2;

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" emanato con decreto del Presidente dell'Istituto del 15 gennaio 2008, n.1;

Visto il Decreto del Presidente 18 dicembre 2020, n. 32 con cui sono state emanate, in attuazione delle deliberazioni del CdA n. 69/2019 e n. 67/2020, le integrazioni alla disciplina interna (regolamento) contenente le modalità operative di semplificazione ed armonizzazione delle disposizioni in tema di affidamenti di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di modico valore, di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il bilancio di previsione 2025 approvato dal C.d.A. in data 25 novembre 2024 con deliberazione n. 68;

Visto l'Atto Dispositivo del Presidente del Conservatorio Rossini n. 3 del 15.5.2025 con la quale viene approvato il rimborso delle spese vive di acquisto delle materie prime necessarie per le lavorazioni aggiuntive, resesi indispensabili successivamente allo smontaggio dell'Organo acquistato dalla Ditta "Catelli Federico-Revisione e noleggio strumenti da tasto" di Atri (TE) con Stipula Trattativa Diretta MePA del 31.1.2025, prot. n. 1051;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n.36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, in particolare per il loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

- l'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Ministero
dell'Università e Ricerca

Conservatorio
Rossini
Pesaro

- l'Allegato I.1 al D. Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. n. 36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità, per la stazione appaltante, di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che l'affidamento di cui trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00, per cui questo Ente è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art,1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Dato atto che in data 16.5.2025 (termine ultimo per l'invio di un'offerta fissato al 21.5.2025 alle ore 23:59), con prot. n. 5149, tramite la piattaforma telematica MePA, è stata richiesta offerta per l'affidamento in parola all'operatore economico Catelli Federico, con sede legale in Vico Rocca n. 5 – 64032 Atri (TE), CF CTLFRC02T15A488G;

Visto il report della procedura n. 5367786, generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti (23.5.2025, prot. n. 5393);

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D. Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto di affidare a detto operatore economico Catelli Federico, per un importo di € 6.200,00 (IVA non dovuta per regime forfetario), la fornitura in parola in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite

Ministero
dell'Università e Ricerca

Conservatorio
Rossini
Pesaro

dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

D E T E R M I N A

Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, la fornitura in parola all'operatore economico Catelli Federico, con sede legale in Vico Rocca n. 5 – 64032 Atri (TE), per un importo pari a € 6.200,00 (IVA non dovuta per regime forfetario) precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Di impegnare, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2025
Capitolo: 2.1.2/601
Descrizione: *Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali*
stanziamento: € 214.246,17
somma impegnata e pagata: € 68.001,52
disponibilità residua: € 146.244,65

Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla

Ministero
dell'Università e Ricerca

Conservatorio
Rossini
Pesaro

ditta appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e ai sensi del Decreto del Presidente del Conservatorio Rossini 18 dicembre 2020, n. 32, il pagamento della spesa restante (sommando l'acquisto di € 54.000,00, esente da IVA (non dovuta), per il quale è già stato pagato un acconto pari ad € 16.200,00), ammontante ad € 44.000,00, viene rimodulato come di seguito:
- € 20.000,00, circa il 33% della spesa complessiva, alla comunicazione dell'avvenuto completamento del restauro dei cinque somieri;
- € 24.000,00, circa il 40% della spesa complessiva, al collaudo, dopo la consegna dell'organo rimontato presso l'aula 10 di Palazzo Olivieri.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

Di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
Inoltre sono stati visti gli esiti positivi delle verifiche circa l'assenza delle cause di esclusione, con modalità semplificata, mediante acquisizione dei seguenti certificati:
- DURC della ditta Catelli Federico, con sede legale in Vico Rocca n. 5 – 64032 Atri (TE), n. 46008110, emesso dall'INPS con scadenza validità il 23.9.2025;
- Verifica dell'assenza di annotazioni su Casellario ANAC, ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell'Anac;
Di demandare al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Codice stesso.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Marilena Castellaneta)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)